

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 4**Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento.**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1***(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019))***

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/2018, è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 29/2018, è sostituito dal seguente:
"2. Possono beneficiare delle assegnazioni di alloggi gli studenti provenienti da fuori regione, iscritti ai corsi attivati a Genova dall'Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici Superiori con sede in Liguria e in regola con il corso di studi frequentato, così come definito dagli avvisi annuali di cui al comma 4."
3. L'articolo 39 della l.r. 29/2018, è abrogato.
4. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 29/2018, le parole: "e la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 29/2018, è inserito il seguente:
"2 bis. Dalla data del 1° maggio 2019 la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego alla data del 30 aprile 2019."
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 42 della l.r. 29/2018, sono inseriti i seguenti:
"6 bis. La dotazione organica della Regione Liguria è rideterminata tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale in servizio presso i Centri per l'impiego trasferito da ALFA ai sensi dei commi 2 e 2 bis.
6 ter. Al personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l'impiego trasferito da ALFA si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria.
6 quater. I fondi per la contrattazione integrativa destinati al trattamento economico accessorio del personale in servizio in Regione Liguria sono incrementati sulla base della consistenza numerica del personale trasferito da ALFA per il valore medio pro-capite dei medesimi fondi costituiti per il personale regionale in servizio nell'anno 2018.
6 quinquies. La quota aggiuntiva di spesa di personale, di cui al comma 2 bis, non rileva ai fini del-

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.”.

7. Al comma 7 dell'articolo 42 della l.r. 29/2018, le parole: “del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 2”.
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 42 della l.r. 29/2018, è aggiunto il seguente:
“7 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 bis, quantificati in euro 1.684.355,00 (unmilione seicentoottantaquattromilatrecentocinquantacinque/00) per l'esercizio 2019 e in euro 187.155,00 (centottantasettemilacentocinquantacinque/00) per l'esercizio 2020, si provvede come segue:

Anno 2019

- con le variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 di seguito dettagliate:

Stato di previsione dell'entrata:

- aumento in termini di competenza e cassa di euro 754.917,50 (settecentocinquantaquattromilanoventodiciassette/50) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;
- aumento in termini di competenza e cassa di euro 229.917,50 (duecentoventinovemilanoventodiciassette/50) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo”;

stato di previsione della spesa:

- aumento in termini di competenza e cassa di euro 984.835,00 (novecentoottantaquattromilaottocentotrentacinque/00) della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 99.445,00 (novantanovemilaquattrocentoquarantacinque/00);
- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 600.075,00 (seicentomilasettantacinque/00);

Anno 2020

- con le variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 di seguito dettagliate:

stato di previsione dell'entrata:

- aumento in termini di competenza di euro 83.883,00 (ottantatremilaottocentottantatre/00) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;
- aumento in termini di competenza di euro 25.547,00 (venticinquemilacinquecentoquarantasette/00) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo”;

stato di previsione della spesa

- aumento in termini di competenza di euro 109.430,00 (centonovemilaquattrocentotrenta/00) della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Pro-

- gramma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 66.675,00 (sessantaseimilaseicentosestantacinque/00);
 - con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 11.050,00 (undicimilacinquanta/00).”.

Articolo 2

(Modifica alla legge regionale 20 novembre 1979, n. 41 (Norme provvisorie per l’elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale))

1. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 41/1979 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “legali” è soppressa.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull’assunzione agli impieghi regionali))

1. I commi 10 e 11 dell’articolo 16 della l.r. 15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 4

(Modifica alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
 - “4 bis. L’ARPAL, al fine di svolgere le funzioni, le attività e i compiti istituzionali di cui alla presente legge, previo assenso della Giunta regionale, può partecipare alla Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) in quanto soggetto avente, fra le altre, finalità di monitoraggio, ricerca, sviluppo e formazione nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente, della tutela della salute pubblica e della protezione civile.
 - 4 ter. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL alla Fondazione di cui al comma 4 bis sono a carico del bilancio dell’Agenzia.”.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
 - “c quater) le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati tecnici di cui all’articolo 52 bis.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "indicato" è sostituita dalla seguente: "pubblicato", le parole: "del titolare della struttura ricettiva" sono sostituite dalle seguenti: "dei titolari delle strutture ricettive" e la parola: "realizzate" è sostituita dalle seguenti: "effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
"d bis) i condhotel".
5. Dopo l'articolo 9 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 9 bis

(Condhotel)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitativa a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere."
6. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
"1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell'ambito dello stesso territorio comunale, date in locazione a turisti:
a) dai proprietari;
b) dai soggetti che ne hanno la disponibilità in forza di un diritto reale di godimento;
c) dai soggetti che ne hanno la disponibilità in forza di un contratto di locazione o di comodato.
1 bis. Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, nonché per l'assolvimento dell'obbligo statistico."
7. Dopo l'articolo 52 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 52 bis

(Comitati tecnici)

1. Al fine di pervenire alla verifica della qualità dell'offerta delle strutture ricettive, nonché avviare dei percorsi di riqualificazione delle stesse, la Regione può costituire i comitati tecnici provinciali con funzioni di consulenza alla Regione."
8. Al comma 2 dell'articolo 53 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "indicato" è sostituita dalla seguente: "pubblicato" e dopo la parola "effettuate" sono inserite le seguenti: "direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione".

9. Il comma 3 dell'articolo 53 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
10. L'articolo 66 ter della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 66 ter

(Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonché il locatore di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 che non pubblica rispettivamente il CITR di cui all'articolo 4 bis e il CITRA di cui all'articolo 53 bis ovvero pubblica un codice identificativo inesistente nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta effettuata direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.”.
11. Dopo il comma 4 dell'articolo 69 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“4 bis. La disciplina in materia di rilascio e utilizzo del CITR e del CITRA, di cui agli articoli 2, comma 2, lettera c ter), 4 bis, 53 bis e 66 ter, rimane in vigore fino all'introduzione della normativa nazionale di settore in materia.”.

Articolo 6

(Abrogazione dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018))

1. L'articolo 27 della l.r. 29/2017 e successiva modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 19 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019, N. 4

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Viale, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 93 n data 8 marzo 2019;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 marzo 2019 ove ha acquisito il numero d'ordine 238;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 14 marzo 2019;
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, in data 25 marzo 2019;
- e) è stato esaminato e approvato, all'unanimità, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2019;
- f) la legge regionale entra in vigore il 27 aprile 2019.

2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione centrale affari legislativi e legali – Settore Affari Legislativi